

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
XVII (GIÀ IX) SEZIONE CIVILE**

in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47406 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

tra

**MUTUATARI**

e

**BANCA**

oggetto: contratto di mutuo bancario  
conclusioni: come in atti e verbali di causa

**FATTO E DIRITTO**

**MUTUATARI** hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma **BANCA** al fine di accertare la natura usuraria del contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso da loro stipulato con la banca convenuta in data 28/9/2000 e per farne dichiarare la gratuità ex art. 1815 secondo comma c.c. con conseguente obbligo della banca di restituire tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi previa compensazione con il debito residuo relativo alla sorte capitale. Gli attori hanno poi chiesto in via subordinata di “dichiararsi nulla la clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione degli articoli 1346 – 1418 – 1419 c.c. in quanto incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto nei contratti formali e/o violazione degli articoli 1283 e 1284 cc o per violazione dell’articolo 9 comma 3 Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e, per l’effetto, condannare la convenuta a restituire all’attrice la somma accertata in corso di causa a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l’effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote costanti”.

Si è costituita in giudizio **BANCA**, la quale ha contestato tutte le domande avversarie di cui ha chiesto il rigetto.

La causa è stata istruita attraverso l’acquisizione di documenti e, all’udienza del 13/6/2018, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

\*\*\*\*\*

Le domande proposte dagli attori sono infondate.

E’ pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che in data 28/9/2000 **MUTUATARI** hanno stipulato con la **BANCA** un contratto di mutuo per l’importo di lire 100.000.000 pari ad euro 51.645,69 (all. 2 del fascicolo di parte attrice).

I due **MUTUATARI** allegano l’usurarietà dei tassi di interesse pattuiti in relazione al mancato rispetto dei limiti stabiliti dai decreti emanati ai sensi della legge n. 108/96. Gli attori

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 2274 del 31 gennaio 2019*

in particolare lamentano che il tasso di mora (pari al 5%) maggiorato delle spese per la polizza assicurativa e degli altri costi connessi all'operazione di finanziamento o comunque sommato al tasso corrispettivo (pari al 7,50%) sarebbe superiore al tasso soglia vigente al momento della conclusione del contratto (pari al 9,44%). A sostegno della loro tesi poi i sigg.ri **MUTUATARI** hanno evidenziato che il contratto, all'art. 6, prevede espressamente, nell'ipotesi di ritardato pagamento, l'applicazione degli interessi moratori sull'intero importo delle rate scadute, quindi sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi.

In primo luogo si rileva l'assoluta genericità dell'assunto difensivo di parte attrice, la quale non ha precisato né tanto meno documentato l'ammontare delle spese relative alla polizza assicurativa e del pari non ha specificamente indicato gli altri costi collegati alla concessione del credito, impedendo così ogni verifica sulla effettiva incidenza degli oneri accessori sul costo complessivo dell'operazione di finanziamento.

In ogni caso l'usura non può essere fatta derivare da una valutazione complessiva dell'interesse moratorio con le altre voci di spesa collegate alla stipulazione del contratto.

Ritiene, infatti, il giudicante che tale operazione sia logicamente e giuridicamente errata. La pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora, è del tutto inattendibile, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di TEG, senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessoria degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore. Non è, quindi, corretto per la determinazione del TEG prendere in considerazione gli interessi di mora, i quali riguardano operazioni con andamento anomalo, in quanto non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo nel caso di patologia del rapporto contrattuale.

In mancanza di ogni indicazione sugli oneri accessori collegati al contratto di mutuo in esame allo stato non vi sono neanche elementi per ritenere che detti costi aggiuntivi abbiano determinato un innalzamento del TEG (correttamente calcolato sulla base del tasso corrispettivo) tale da superare la soglia usuraria.

Il superamento del tasso-soglia anti usura non può essere ravvisato neanche facendo ricorso alla c.d. tesi della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio.

La tesi, che trae fondamento nel totale travisamento del dictum di alcune sentenze della Corte di Cassazione e in particolare della pronuncia n. 350/2013, tuttavia, non può essere condivisa. La Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 350/2013, non ha mai affermato la necessità di sommare il valore del tasso corrispettivo e del tasso moratorio ai fini del raffronto alle soglie di usura. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il compenso del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento, l'applicazione degli interessi moratori sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.

Tale previsione peraltro è legittimata dall'art. 120 TUB, come modificato dal D. L.vo 349/99, e dalla Delibera CICR del 09 febbraio 2000, la quale all'art. 3 stabilisce: *“Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”*.

L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9.02.2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento. L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Una volta acclarata l'inconsistenza giuridica della tesi della sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora, tornando alla fattispecie in esame, deve escludersi che siano stati pattuiti interessi usurari. Ed infatti nel mutuo oggetto di causa tanto l'interesse corrispettivo quanto l'interesse di mora pari, al momento della conclusione del contratto, rispettivamente al 7,50% ed al 5,00%, singolarmente considerati, non superano il tasso soglia anti-usura del 9,44% rilevato con riferimento all'epoca della stipulazione.

Pertanto, allo stato non emergono elementi da cui poter evincere la natura usuraria del contratto di mutuo dedotto nel presente giudizio.

Quanto alla domanda subordinata finalizzata ad accertare la nullità delle clausole determinative degli interessi per violazione degli artt. 1346, 1418, 1419, 1283 e 1284 c.c. e dell'articolo 9 comma 3 Legge 192/1998 rileva anzitutto il Giudicante come la richiesta sia del tutto carente sotto il profilo delle allegazioni. Parte attrice si è limitata a formulare la domanda nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nulla argomentare nella parte espositiva. Neanche nella successiva memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. gli attori hanno chiarito quali siano le specifiche disposizioni negoziali affette da invalidità e soprattutto quali siano le ragioni che renderebbero l'oggetto del contratto indeterminato o comunque contrario agli artt. 1283 e 1284 c.c. o che comporterebbero un abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 192 del 1998. L'estrema genericità delle doglianze non può che comportarne il rigetto.

L'erroneità delle impostazioni difensive sopra esaminate in materia di usura, la genericità delle altre allegazioni difensive proposte in via subordinata e la carenza probatoria in ordine all'applicazione di interessi contra legem non possono essere ovviate con la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata dagli attori.

Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 2274 del 31 gennaio 2019*

processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.

Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda con essa a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass 26/02/2003 n. 2887).

Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra compendati, deve affermarsi la natura esplorativa della consulenza richiesta dagli attori che non hanno prodotto alcun valido supporto documentale necessario per disporre l'accertamento peritale di ufficio che, quindi, è stato denegato per il mancato assolvimento dell'onere della prova.

Una volta escluse le nullità contrattuali ipotizzate dagli attori vanno respinte anche le richieste volte alla rideterminazione del saldo e alla ripetizione di somme di cui non è stata in alcun modo provata la natura indebita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte **MUTUATARI** nei confronti di **BANCA**, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge le domande tutte proposte dagli attori;
- condanna **MUTUATARI**, in solido tra loro, a rifondere ad **BANCA** le spese di lite liquidate in complessivi euro 9.275,00 per compensi professionali, oltre agli accessori nella misura di legge.

Roma, lì 20/12/2018

Il Giudice  
dott. Giuseppe Russo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*